

PROPOSTA DI LEGGE

Ordinamento “Roma Capitale” della Repubblica

ART. 1. (*Finalità*).

1. La presente legge, a norma dell'articolo 114, comma terzo, della Costituzione, disciplina l'istituzione dell'ente territoriale autonomo denominato “Roma Capitale” ne configura il regime speciale e le peculiarità in quanto capitale della Repubblica italiana, sede delle istituzioni del Governo nazionale e sede che ospita lo Stato della Città del Vaticano.
2. “Roma Capitale” esercita in autonomia le funzioni necessarie per la gestione dei propri interessi, e a tal fine ha a disposizione adeguati mezzi economici e finanziari, conformemente a quanto previsto dalla Costituzione.
3. “Roma Capitale” è un ente territoriale autonomo differenziato e svolge le proprie funzioni nel rispetto del principio di leale collaborazione e cooperazione istituzionale con le istanze di governo regionale e statale.
4. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra lo Stato, la regione Lazio e “Roma Capitale”.

ART. 2. (*“Territorio”*).

1. Il territorio di “Roma Capitale” è quello attualmente ricompreso nell'ambito territoriale della provincia di Roma.

ART. 3. (*Regime speciale di autonomia di “Roma Capitale”*)

1. “Roma Capitale” è titolare della potestà statutaria e regolamentare e determina la propria struttura organizzativa in ottemperanza alle previsioni costituzionali e nel rispetto dei principi in materia di organizzazione e di attività amministrativa stabiliti dalla normativa statale vigente.
2. In conformità a quanto previsto dalla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439, nonché dalla Costituzione e dalla legge italiana, “Roma Capitale” esercita le proprie competenze basandosi sui principi di autonomia amministrativa e finanziaria e responsabilità, agendo in coordinamento e cooperazione con le altre istanze di governo territoriale.
3. L'attività di “Roma Capitale” si ispira ai principi della trasparenza e della massima partecipazione popolare ai processi decisionali dell'ente territoriale.

ART. 4.

(Ordinamento di “Roma Capitale”).

1. Il territorio di “Roma Capitale” è articolato nelle seguenti istituzioni locali:
 - a) “Roma Capitale”;
 - b) comuni.
2. La provincia di Roma è soppressa.
3. Gli attuali comuni ricadenti nel territorio della provincia di Roma sono confermati ad eccezione del comune di Roma.
4. I municipi del comune di Roma sono trasformati in comuni.
5. Per la costituzione di nuovi comuni si applicano le norme di cui all’art. 15 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 5.

(Funzioni di “Roma Capitale”).

1. A “Roma Capitale” spettano le funzioni attribuite dalla presente legge e, secondo le rispettive competenze, dalla legislazione statale e regionale.
2. A “Roma Capitale” spettano le funzioni d’area vasta nei seguenti settori:
 - a. programmazione economica e sviluppo territoriale;
 - b. pianificazione urbanistica d’area vasta;
 - c. realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche;
 - d. gestione dei servizi a rete;
 - e. coordinamento delle politiche per la sicurezza;
 - f. difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
 - g. tutela e valorizzazione delle risorse energetiche;
 - h. grande distribuzione commerciale;
 - i. valorizzazione dei beni culturali;
 - j. mobilità;
 - k. protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
 - l. caccia e pesca nelle acque interne;
 - m. gestione del ciclo dei rifiuti;
 - n. tutela e valorizzazione delle risorse idriche compreso rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;
 - o. rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche e sonore;
 - p. compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;
 - q. servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

- r. coordinamento, promozione di attività, nonché realizzazione di opere di rilevante interesse d'area vasta sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo;
 - s. politiche di perequazione territoriale e di assistenza tecnico-amministrativa ai comuni;
 - t. determinazione dei circondari per la gestione delle funzioni dei comuni e loro regolamentazione.
3. Spettano ai comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
 4. La gestione delle funzioni di cui al precedente comma 3, quanto attribuito da "Roma Capitale, oltre ai servizi di competenza statale di cui all'art. 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è svolta per ambiti ottimali adeguati organizzati secondo circondari.
 5. "Roma Capitale" prende il posto e succede alla provincia e al comune di Roma.
 6. A "Roma Capitale" si applica, per quanto compatibile, la disciplina stabilita per le province dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.
 7. Ai comuni si applica la disciplina stabilita per gli stessi al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.

ART. 6.

(Organi di governo di "Roma Capitale")

1. Sono organi di governo di "Roma Capitale":
 - a) il sindaco;
 - b) il consiglio;
 - c) la giunta;
 - d) il consiglio dei sindaci dei comuni.
2. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini compresi nel territorio di "Roma Capitale", secondo le disposizioni previste per l'elezione del presidente della provincia dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Il consiglio è composto, oltre che dal sindaco, da quarantacinque consiglieri eletti in collegi uninominali, secondo il sistema per l'elezione del consiglio provinciale

previsto dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

4. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco.
5. Il sindaco di un comune è ineleggibile alla carica di consigliere di “Roma Capitale”. Le cariche di sindaco, di componente della giunta e di consigliere di “Roma Capitale” sono incompatibili con quelle di sindaco, di assessore e di consigliere comunale dei comuni che ricadono nel territorio della medesima.
6. Il consiglio dei sindaci dei comuni di “Roma Capitale” è composto dai sindaci dei comuni che ricadono nel territorio della medesima.
7. Lo statuto di “Roma Capitale” nell’ambito dei principi fissati dalla presente legge, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente.
8. Lo statuto in particolare, specifica:
 - a. le attribuzioni degli organi;
 - b. le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - c. i quorum di voto necessari, non inferiori al 50% dei componenti sia del consiglio di “Roma Capitale”, per l’approvazione di provvedimenti, in presenza di dissenso da parte del consiglio comunale del comune o della maggioranza dei consigli comunali del circondario, per la realizzazione di interventi infrastrutturali incidenti sui territori di riferimento, o del consiglio dei sindaci sui provvedimenti di carattere programmatico e sui bilanci;
 - d. i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio.
9. Lo statuto stabilisce, altresì:
 - a. i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente;
 - b. le forme di collaborazione con le istanze di governo regionale e statale
 - c. di concerto con la regione Lazio ed i comuni, l’articolazione del proprio territorio in circondari ai fini della gestione delle funzioni di competenza dei comuni e le relative forme di *governance*;
 - d. le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;
 - e. lo stemma
 - f. il gonfalone
 - g. quanto ulteriormente previsto dalla presente legge

ART. 7.

(Rapporti tra “Roma Capitale” e la Santa Sede).

1. “Roma Capitale” assicura il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede, secondo gli accordi internazionali esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita una commissione mista paritetica, composta, per la parte italiana, da un rappresentante del Governo, dal sindaco di “Roma Capitale” e dal presidente della regione Lazio.

ART. 8

(Conferenza per Roma capitale).

1. È istituita la Conferenza per Roma capitale, di seguito denominata «Conferenza», composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da questi delegato, che la presiede, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco di “Roma Capitale”. Partecipano alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati per la trattazione delle questioni da sottoporre a coordinamento ai sensi del comma 2.
2. La Conferenza provvede al coordinamento degli interessi di “Roma Capitale” con gli interessi nazionali connessi alle funzioni di capitale della Repubblica, in modo da consentire alla medesima di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale e di rendere sostenibile tale compito con la vita della comunità locale, nell’ambito di uno sviluppo equilibrato della regione Lazio.
3. La Conferenza ha sede presso “Roma Capitale” e delibera:
 - a) l’intesa sul programma degli interventi per Roma capitale e sul relativo piano finanziario triennale di cui all’articolo 9;
 - b) l’accordo sull’ammontare del contributo ordinario che lo Stato annualmente trasferisce a “Roma Capitale” di cui all’articolo 10.

ART. 9.

(Programma degli interventi per Roma capitale).

1. Entro un anno dalla costituzione di “Roma Capitale”, sulla base delle proposte di intervento avanzate dalle amministrazioni statali, dalla regione Lazio, dai comuni che ricadono nel territorio di “Roma Capitale”, dagli enti e dai soggetti gestori dei servizi pubblici, nonché da altri soggetti pubblici e privati, è deliberato dal consiglio, previa intesa raggiunta in seno alla Conferenza il programma degli interventi per lo sviluppo di Roma capitale di seguito denominato «programma».
2. Il programma definisce gli interventi straordinari e gli impianti di interesse nazionale o regionale necessari a rendere funzionale il territorio di “Roma Capitale” con le esigenze connesse con funzioni di capitale della Repubblica italiana, sede degli organi costituzionali della stessa, delle istituzioni del Governo nazionale, delle rappresentanze diplomatiche presso la Repubblica italiana e presso la Santa Sede nonché sede che ospita lo Stato della Città del Vaticano.
3. Al fine di cui al comma 1, gli organi costituzionali della Repubblica, le amministrazioni dello Stato, della regione Lazio, dei comuni che ricadono nel territorio di “Roma Capitale”, e degli enti pubblici nonché i soggetti pubblici e i concessionari di pubblici servizi comunicano, entro tre mesi dalla costituzione di

“Roma Capitale”, al sindaco gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di propria competenza connessi con quelli previsti dal programma.

4. Il programma è articolato per piani finanziari di durata triennale.
5. Il finanziamento degli interventi previsti dal programma è posto a carico dello Stato. Le relative risorse finanziarie sono trasferite a “Roma Capitale”, secondo le prescrizioni del piano finanziario triennale.
6. La realizzazione degli interventi previsti dal programma è affidata a “Roma Capitale”, alla quale spettano le funzioni relative alla realizzazione delle opere e degli impianti di interesse nazionale o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali o di competenza della regione Lazio.
7. Con il compito di curare la predisposizione e l’aggiornamento del programma e dei piani triennali finanziari e per il monitoraggio dei relativi interventi è istituito l’“ufficio per Roma capitale” presso di cui operano funzionari delle amministrazioni pubbliche statale, regionale e di “Roma Capitale”.

ART. 10.

(Finanza di “Roma Capitale”).

1. Roma capitale, a norma dell’articolo 119 della Costituzione, dispone del gettito dei tributi riferibili al proprio territorio.
2. “Roma Capitale” può istituire tributi di scopo per il più adeguato svolgimento delle proprie funzioni.
3. Per garantire la funzione di rappresentanza a livello internazionale dello Stato italiano e le specifiche competenze attribuite tramite la presente legge “Roma Capitale” usufruisce di risorse speciali destinate a tale scopo dallo Stato.
4. Per compensare gli oneri gravanti per l’assolvimento del ruolo di capitale della Repubblica lo Stato trasferisce a “Roma Capitale” un contributo ordinario annuale determinato triennialmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno sulla base degli accordi raggiunti in sede di Conferenza, tenendo conto delle specifiche esigenze amministrative derivanti dal particolare regime di autonomia previsto dalla presente legge, ed è stanziato annualmente tramite legge finanziaria in una somma comunque non inferiore a duecentocinquanta milioni di euro.
5. Il contributo ordinario annuale, di cui al precedente comma 4, per il triennio 2008-2010 è stabilito in 250 milioni di euro.
6. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011 il contributo ordinario, di cui al precedente comma 4, è definito entro il 31 luglio dell’anno di scadenza del triennio precedente.

7. Il contributo è ripartito da “Roma Capitale” tra la stessa e i comuni che ricadono nel suo territorio, in base agli oneri sostenuti per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede:
 - a. quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a carico dell'autorizzazione di spesa per la prosecuzione degli interventi per Roma capitale della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 949, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivi rifinanziamenti;
 - b. quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. In sede di prima attuazione della presente legge l'elezione degli organi di “Roma Capitale” avviene alla scadenza del mandato degli organi del comune di Roma.
2. Il mandato degli organi della provincia di Roma, ove di durata superiore, scade con l'entrata in carica degli organi di Roma capitale.
3. La regione Lazio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti legislativi di propria competenza per la istituzione dei Comuni in sostituzione degli attuali municipi del comune di Roma, definendone le circoscrizioni e le denominazioni.
4. Il comune di Roma procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio.
5. Il comune di Roma, con apposite deliberazioni della giunta definisce le conseguenti assegnazioni di personale e di patrimonio in relazione alle funzioni conferite ai nuovi comuni derivanti dalla trasformazione dei municipi.
6. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di un anno e non oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, dalla giunta comunale d'intesa con la provincia di Roma e di concerto con i municipi.

ART. 13.

(Abrogazione).

1. La legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, è abrogata.